



COMUNE DI ROSÀ
PROVINCIA DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
N. 240 DEL 23/11/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE-TIPO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI STADI COMUNALI E CAMPI DA CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

L'anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di novembre alle ore 19:30, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Bordignon Rag. Paolo nella sua qualità di SINDACO, partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE Dott. Livio Bertoia. Sono intervenuti i Signori Assessori:

		Pres.	Ass.
BORDIGNON PAOLO	Sindaco	X	
BIZZOTTO SIMONE	Vicesindaco	X	
LANDO ERMENEGILDO	Assessore	X	
GRANDOTTO CHIARA	Assessore	X	
FRIGHETTO MAURO	Assessore	X	
BIZZOTTO GIANDOMENICO	Assessore	X	

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE-TIPO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI STADI COMUNALI E CAMPI DA CALCIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma, 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) di stipulare/rinnovare, per la stagione sportiva 2015/2016, la concessione in uso dei seguenti impianti sportivi comunali:

denominazione impianto	società concessionaria	legale rappresentante - referente
Stadio comunale della Padania "Toni Zen"	Calcio Rosà SSD ARL	Simioni Alessandro
Campo di calcio Via Garibaldi "Brunelli"	G.S. Canarini Rosatesi	Valle Severino
Campo sportivo di S.Pietro "Odino Bizzotto"	A.S.D. SanPietroRosà	Lago Romano
Stadio Comunale Cusinati "Giacomo Carlesso-Jaco"	Arsenal Cusinati 2013	Ferracin Alessandro
Campo parrocchiale Cusinati "San Giuseppe"	Polisportiva Nacional Cusinati	Vanzetto Alessandro
Stadio Comunale di Travettore Campo parrocchiale di Travettore Campo allenamento scuole Travettore	F.C.D. Transvector	Bonato Stefano
Campo parrocchiale S. Anna	Stella Azzurra S. Anna	Busnardo Tiziano

secondo modalità, divieti, obblighi e condizioni come da schema di convenzione allegata al presente provvedimento purché ne sia parte integrante e sostanziale, rinviando a successivi provvedimenti deliberativi la determinazione del contributo da concedere alle singole società per l'anno di riferimento;

3) di dare atto che la convenzione in argomento avrà validità dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2016;

4) di demandare al Responsabile del Servizio l'adempimento di tutti gli atti necessari conseguenti al presente atto, autorizzando il medesimo ad apportare allo schema di convenzione eventuali modifiche ritenute utili e convenienti per una migliore definizione dei singoli accordi;

Allegato sub a)

COMUNE DI ROSA' - Ufficio Sport - Impianti Sportivi

Piazza della Serenissima, 1 - 36027 ROSA' tel. 0424-584122 - Fax: 0424-584126

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DI VIA _____ - FRAZIONE _____.-**

PREMESSO:

- che il Comune di Rosà è proprietario degli impianti sportivi " _____ " siti in Via _____ nella Frazione di _____;
- che l'Amministrazione di Rosà intende dare adeguata e legale sistemazione contrattuale ai rapporti tra questo ente e la società _____ per la concessione in uso dell'impianto sportivo indicato in oggetto;
- che l'impianto sportivo in parola risulta classificato secondo il vigente Regolamento comunale come impianto sportivo di interesse cittadino, privo di rilevanza economica, per cui l'Amministrazione nell'esternalizzare la gestione del medesimo deve concorrere con il concessionario al pagamento di almeno una quota delle spese di gestione dell'impianto, in un'ottica di responsabilizzazione ad una gestione dell'impianto economicamente efficiente ed efficace. L'Amministrazione allo stesso tempo intende favorire una politica di fruizione degli impianti sportivi da parte di determinate categorie di soggetti che per possibilità economiche e o età vanno sostenute e incentivate. All'uopo il Comune intende accollare le spese delle utenze di luce acqua e gas dell'impianto al concessionario. Il Comune corrisponderà al concessionario, un contributo annuo, **in conto gestione**, calcolato su una percentuale delle spese storiche delle predette utenze, e **una parte variabile**, in relazione all'attività sportiva di avviamento allo sport dei minori (bambini e ragazzi) svolta dallo stesso, così come previsto nell'allegato B al Regolamento comunale in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport; così da introdurre dei meccanismi di feedback per l'attuazione degli obiettivi di *public policies* predetti;
- che la presente convenzione ha carattere sperimentale per verificare, al fine del periodo concessorio, i risultati ottenuti nei termini indicati al punto precedente;
- che con atto della G.C. n. ____ in data _____, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato lo schema convenzione per la concessione in uso e gestione di tale impianto nella stagione 2014/2015, secondo quanto stabilito all'art. 19 del Regolamento comunale in materia di impianti sportivi comunali ed attività e servizi per lo sport;

Tutto ciò premesso

tra la Sig.ra Bonato dott.ssa Sabrina nata a Bassano del Grappa il 01/02/1969 - C.F. BNTSRN69B41A7030 nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Sport del Comune di Rosà, giusto Decreto Sindacale di nomina prot. n. 16927 del 31.12.2012 e la Società _____ con sede a Rosà in Via _____, Codice Fiscale _____

- Partita IVA _____ rappresentata da _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____ n. ____ (Cod. Fisc. _____) si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Con la presente convenzione, il Comune di Rosà (d'ora in poi denominato "Concedente" o "Comune") affida alla Società Sportiva _____ (d'ora in poi denominata "Concessionaria") l'utilizzo e la gestione dei campi da calcio, dei relativi spogliatoi e delle pertinenze, siti in via _____ a Rosà - frazione _____, comprese le attrezzature inventariate presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere esclusivamente le attività sportive (allenamenti e attività agonistica) inerenti la propria Associazione e le altre Associazioni sportive debitamente autorizzate dal Concedente, nelle modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione.

In tal caso, i soggetti diversi dalla Concessionaria, fruitori dell'impianto sportivo, contribuiranno alle spese pagando al Concedente una tariffa stabilita dallo stesso.

Art. 2 Descrizione degli impianti e delle attrezzature

L'impianto sportivo di via _____ - frazione _____ - oggetto della convenzione è costituito da:

- _____;
- _____;
- _____;

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature ivi presenti, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione, garantendone per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art. 3 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale usufruibilità dell'impianto a terzi, autorizzati dal Concedente.

Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare all'utilizzo dell'impianto anche soggetti diversi dalla Concessionaria per le attività sportive qui di seguito specificate:

- programmate su base annua o stagionale per Associazioni sportive;
- solo occasionali purché non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dalla Concessionaria, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione dei campi da gioco (con particolare riguardo al campo in erba) e delle annesse strutture.

Il programma di utilizzo della Concessionaria, per attività inerenti il proprio settore sportivo, dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale (Ufficio Sport - Impianti Sportivi) entro il 15 luglio di ciascun anno di convenzione e, comunque, prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva. La Concessionaria potrà inoltre utilizzare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria Associazione, ai termini dell'art. 1, anche per lo svolgimento di tornei e

manifestazioni ad essa collegati, previa autorizzazione del Concedente. Per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione ad un utilizzo dell'impianto che possa interferire con attività già calendarizzate, il Concedente avvertirà con adeguato anticipo i responsabili della Concessionaria, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti. Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte della Concessionaria per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionaria ad attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo. A tutti gli utilizzi autorizzati dal Concedente nell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, la Concessionaria dovrà garantire, senza oneri per il proprietario dell'impianto, tutti i servizi tecnico - ausiliari, di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Art. 4 Oneri a carico della Concessionaria

La Concessionaria provvederà:

- all'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze durante tutti gli utilizzi dell'impianto in oggetto;
- alle spese telefoniche;
- alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.

La Concessionaria si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari:

- pulizia quotidiana e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;
 - per il campo in erba e le aree limitrofe a verde: manutenzione, sistemazione, segnatura e bagnatura;
 - manutenzione e sistemazione della scarpata in erba realizzata tutt'intorno al campo di calcio.
- Per le operazioni succitate resta a carico della Concessionaria il materiale di consumo (carburante, lubrificante ecc..) per il funzionamento delle attrezzature necessarie;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto;
 - manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie presenti nell'impianto;
 - sostituzione delle lampadine (eccetto quelle del campo da gioco);
 - pulizia e spurgo dei pluviali e dei pozzetti di scarico presenti nell'impianto;
 - imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria;
 - manutenzione impianti voce;
 - manutenzione impianto elettrico e accessori relativi (phon degli spogliatoi, etc...).

La Concessionaria si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi

provvederà direttamente, addebitando alla Concessionaria gli eventuali maggiori oneri. Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile. La Concessionaria dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto.

La Concessionaria non può concedere l'utilizzo del centro sportivo ad altri soggetti. Inoltre essa riconosce che la struttura non è - in via di principio - da considerarsi luogo di pubblico spettacolo.

Sono a carico della Concessionaria anche le spese delle utenze di luce, acqua e gas.

Trattandosi di convenzione stipulata a titolo sperimentale, le utenze rimarranno intestate al Concedente. L'importo, calcolato dal Comune sulla base delle bollette pagate per le predette utenze e per l'intera durata della concessione, verrà corrisposto dal Concessionario al termine del periodo concessorio.

Art. 5 Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Concedente i seguenti oneri:

- sostituzione lampade dei fari e riparazione impianto di illuminazione campo da gioco;
- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture tribune, spogliatoi e pertinenze;
- manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- interventi di manutenzione straordinaria fondo campi da gioco;
- manutenzione straordinaria del passaggio esterno lungo tutto il perimetro della recinzione con decespugliamento, potatura alberi e mantenimento del fondo carrabile in terra battuta, ivi compresi gli interventi di potatura piante e diserbo.

Per il pagamento e la sostituzione di pezzi e attrezzature, oggetto di atti di vandalismo, si determinerà all'uopo, se la sostituzione o quant'altro, debba competere al Concedente o alla Concessionaria, a seconda che il danno arrecato alla struttura sia riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.

Il Concedente può effettuare acquisti di attrezzature e macchinari vari, destinati all'impianto. Parte della spesa, determinata a forfait, potrà essere addebitata alla Concessionaria.

Art. 6 Rapporti finanziari.

Alla scadenza della concessione, il concedente corrisponderà alla concessionaria:

1) un **contributo variabile**, pari ad euro 70,00 (diconsi euro settanta/00) per ogni minore avviato alla pratica sportiva.

All'uopo il concedente, **entro giorni 30 dalla scadenza della concessione dovrà presentare autocertificazione** con la quale dichiara, sotto la propria personale

responsabilità, il numero degli atleti iscritti all'associazione sportiva concessionaria, che hanno praticato attività sportiva per almeno mesi sette (anche non continuativi, ma all'interno del periodo di validità della presente concessione), con età inferiore a 18 anni.

Il Comune, a seguito di idonea istruttoria e su quanto dichiarato dalla Concessionaria provvederà a calcolare il contributo spettante.

2) un **contributo fisso annuo**, pari ad **euro** _____ .

I suddetti contributi (variabile e fisso) saranno liquidati alla Concessionaria al netto delle spese che il Comune avrà sostenuto per le utenze di luce, acqua e gas, relativamente agli impianti oggetto della presente convenzione, entro il 30 novembre 2016.

Come evidenziato nel precedente articolo 4, le spese delle utenze sono a carico della Concessionaria, pertanto, nel caso le spese sostenute dal Comune, siano maggiori dei contributi previsti, la Concessionaria, provvederà a liquidare al Comune l'importo residuo delle spese, entro 60 giorni dall'apposita richiesta fatta dal Comune, ad eccezione dell'eventuale contributo addebitato alla Concessionaria per l'utilizzo di altri impianti sportivi, il quale dovrà essere versato entro 15 giorni dalla richiesta in argomento, al fine di permettere al Concedente di versarlo alla Società creditrice.

Nel suddetto conteggio verranno considerate le eventuali spese di cui all'ultimo comma del succitato articolo 5.

La tariffa per l'eventuale concessione in uso temporaneo a terzi, indicata ai superiori artt.li 1 e 3, verrà introitata dal Concedente il quale si riserva di determinare, con successivo atto, l'importo e le modalità con cui verrà successivamente corrisposta alla Concessionaria, entro il 31.12.2016.

Art. 7 Responsabilità della Concessionaria.

La Concessionaria ha l'obbligo di stipulare idonea polizza R.C.T. e Rischio Locativo da depositare in copia c/o l'Ufficio Sport del Comune di Rosà.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico della Concessionaria e precisati all'art. 4. La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

Art. 8 Proventi dell'attività di utilizzo

La Concessionaria, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, può incassare i proventi derivanti da vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei alle quali la stessa partecipa con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico della Concessionaria.

Art. 9 Controlli

A consuntivo della stagione agonistica, la Concessionaria dovrà presentare al Concedente il rendiconto economico-finanziario di gestione. La Commissione Consiliare Sport-Cultura, integrata dal Presidente della Società e dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, o suo delegato, effettuerà sopralluogo sul posto per verificare lo stato di conservazione degli immobili e delle loro pertinenze e, nel caso di cattiva gestione, potrà proporre una riduzione del contributo fisso in percentuale fino alla misura massima del 50%. Eventuali altri controlli a campione potranno essere effettuati anche da parte degli altri uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

Art. 10 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

Art. 11 Durata della convenzione

La durata della presente convenzione viene fissata in anni 1 (uno), tacitamente non rinnovabile, corrispondente alla stagione sportiva 2015/2016. Successivamente l'Amministrazione comunale potrà rinnovare il rapporto, previa adozione di regolare atto deliberativo. La presente convenzione ha effetto retroattivo dal 1 settembre 2015.

Art. 12 Risoluzione anticipata della convenzione

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo della Concessionaria stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione effettuata anche a mezzo fax;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) violazione del disposto di cui al successivo art. 12 "Cessione della convenzione";

Art. 13 Cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

La Concessionaria è tenuta al rispetto delle leggi antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n.

Art. 14 Modificazione della convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 15 Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune di Rosà e la Concessionaria sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n. 80/1998.

Art. 16 Gestione della sicurezza

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Concessionaria, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 19.03.1996, la Concessionaria dovrà predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi.

Art. 17 Referenti

Il Comune di Rosà nomina quali suoi referenti:

- Il Responsabile del Settore Sport, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione;
- il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici- Impianti Sportivi, al quale la Società dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico e amministrativo inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione. Allo stesso, la Società dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

Art. 18 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

LA SOCIETA' CONCESSIONARIA

IL COMUNE CONCEDENTE

Con separata votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del citato D.Lgs n. 267/00

Letto, confermato e sottoscritto.

Il SINDACO
Bordignon Rag. Paolo

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Bertoia

P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 18/06/2009 n° 69, per 15 giorni consecutivi, e trasmessa in copia ai Capigruppo Consiglieri.

Addì, _

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Bertoia

E S T R E M I E S E C U T I V I T À

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in data _____

Addì, _

Il Segretario Generale
Dott. Livio Bertoia
